

IN QUESTO NUMERO

1. **Esonero sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura: esposizione sul mod. Uniemens - PosAgri di mensilità aggiuntive.**
2. **Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna - Convocazione Assemblee Zonali e Convocazione Assemblee Generali ordinarie dei soci.**
3. **Nuova comunicazione per investimenti "industria 4.0" e blocco parziale delle compensazioni.**
4. **DECRETO COESIONE - agevolazioni per assunzioni e il lavoro.**
5. **L'occupazione abusiva e senza titolo.**



1) Esonero sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura: esposizione sul mod. Uniemens - PosAgri di mensilità aggiuntive.

Con messaggio n. 1597, del 23 aprile scorso, l'INPS comunica agli operatori nuove istruzioni a completamento ed integrazione delle precedenti disposizioni operative diramate con la circolare 16 gennaio 2024 n. 11.

Il messaggio regola ulteriormente le **modalità di esposizione** - nel flusso mensile "Uniemens-PosAgri" - **dell'esonero della quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti** prevista, ex art. 1, comma 15, dalla ultima legge di bilancio (Legge n. 213/2023) per l'anno 2024; l'esonero in commento è applicato in quanto al 6% se la retribuzione imponibile del dipendente non è superiore all'importo mensile di € 2.692,00 (al netto del rateo di tredicesima) ed in quanto al 7% se la retribuzione imponibile percepita dal lavoratore non superi l'importo mensile di € 1.923,00 (sempre al netto del rateo di tredicesima) ed in quanto al 7% se la retribuzione imponibile percepita dal lavoratore non superi l'importo mensile di € 1.923,00 (sempre al netto del rateo di tredicesima).

(Segue a pag. 4)



2) Elezioni cariche sociali di Confagricoltura Bologna

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ZONALI

A norma dell'art. 10 dello Statuto della Confagricoltura sono convocate le Assemblee zonali per il rinnovo delle cariche sociali, per il **triennio 2024 – 2026**.

Le elezioni si terranno a livello zonale sia per quanto attiene i Sindacati di Categoria sia per quanto attiene le Sezioni di Prodotto; parimenti, a livello zonale, sarà eletto il Comitato di Zona e le relative cariche.

I soci eleggeranno, mediante tre distinte schede di votazione, i predetti organismi.



Le elezioni di cui sopra sono fissate per

mercoledì 22 maggio 2024, a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 17.00.

Le elezioni si terranno presso gli uffici zona di Bazzano, Bologna, Imola (presso anche il recapito di Medicina), San Giorgio di Piano e San Giovanni in Persiceto.

*Il Vicepresidente
Marco Caliceti*

 **Confagricoltura
Bologna**

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENERALI ORDINARIE DEI SOCI

E' convocata per martedì 30/04/2024 alle ore 6.00 in 1° convocazione, e **mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 9.30** in 2° convocazione, presso il **Savoia Regency Hotel** (in Via del Pilastro, n. 2, Bologna) l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio Consuntivo 2023.

L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Vicepresidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna anno 2023
3. Varie ed eventuali

E' altresì convocata per mercoledì 5/06/2024 alle ore 6.00 in 1° convocazione, e **mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 10.30** in 2° convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali di Confagricoltura Bologna.

1. L'Assemblea seguirà il seguente o.d.g.:
2. Comunicazioni del Vicepresidente
3. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2024 – 2026: elezione del Presidente, dei Due Vicepresidenti, degli otto componenti del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri.
4. Varie ed eventuali

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

Al termine delle Assemblee è previsto un rinfresco.

Il Vicepresidente

Marco Caliceti

N.B. Si ricorda agli associati che, ai sensi del vigente Statuto della Confagricoltura di Bologna, **le candidature dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, e quindi entro il 21 maggio 2024, sottoscritte da almeno dieci soci.**

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria di Confagricoltura Bologna (Dott. ssa Maria Stefania Devescovi, Tel. 051/783919; E-mail. bologna@confagricoltura.it oppure s.devescovi@confagricolturabologna.it).



(... continua da pag. 1)

Utile al riguardo anche le normative di cui alle circolari INPS n. 43/2022 e n. 7/2024 nonché di cui al messaggio INPS n. 1932/2023. Il nuovo messaggio dell'istituto si occupa delle modalità di indicazione, sulla modulistica mensile, in presenza di mensilità aggiuntive ulteriori ed in specie si concentra sulla casistica, presente nel settore agricolo, sull'ipotesi di pagamento, oltre che della tredicesima mensilità, anche della quattordicesima mensilità; rammentiamo ad esempio che, per gli operai (O.T.Ind.), la mensilità aggiuntiva è prevista dal contratto collettivo di lavoro di settore, ai sensi dell'art. 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti. Il messaggio quindi affronta la questione alla luce della vigente normativa relativa al corrente 2024 (art. 1, c.15, della L. n. 213/2023) che per inciso esclude dall'esonero la tredicesima mensilità ed anche le ulteriori mensilità aggiuntive.

Sull'argomento la richiamata circolare INPS n.11/2024 precisava infatti che "nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l'ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei".

A fronte di tale (pienamente condivisibile) precisazione dell'istituto in sede di esposizione dei dati retributivi nel modello Uniemens-Posagri, si segnala come le retribuzioni debbano essere correttamente indicati evidenziando gli importi corrisposti a titolo di mensilità aggiuntiva (tredicesima e quattordicesima) allo scopo di calcolare con esattezza (in sede di tariffazione) da parte dell'INPS il valore della quota posta a carico del lavoratore.

Con il messaggio in commento INPS chiarisce, qualora siano corrisposte dal datore mensilità aggiuntive, questi sia tenuto ad indicare nel campo, del mod. Uniemens-Posagri, "Retribuzione" la retribuzione erogata nel complesso al lavoratore nel mese di riferimento, esponendo poi nel campo del mod. Uniemens-Posagri denominato "Tipo Retribuzione Particolare" le somme riferibili alle mensilità aggiuntive indicando il codice "8", qualora si tratti di un rateo, od il codice "9" se si tratti della mensilità.

Il messaggio INPS precisa infine che in caso di trasmissione, da parte dell'azienda datrice, dei flussi Uniemens – Posagri relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024 con modalità difformi alle indicazioni date dall'istituto l'azienda potrà reinviare all'INPS i flussi mensili corretti nel termine del 31 maggio 2024.

(M. Mazzanti)

3) Nuova comunicazione per investimenti "industria 4.0" e blocco parziale delle compensazioni.

Il D.L. n.39/2024, c.d. "Decreto Salva Conti", ha previsto una **nuova comunicazione preventiva** per gli investimenti "Industria 4.0".

A partire dal 30 marzo 2024, al fine di **usufruire del credito d'imposta** per gli investimenti in **beni strumentali "Industria 4.0"**, in **attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, è richiesta la **presentazione**, in via telematica, di una **comunicazione preventiva** che verrà poi **"aggiornata" all'atto del completamento** degli investimenti.

Per gli investimenti realizzati **tra il 1° gennaio e 29 marzo 2024** è richiesto solo l'invio della comunicazione di completamento.



Per gli investimenti "Industria 4.0" effettuati nel 2023, è ora previsto un blocco alla compensazione dei crediti maturati e non ancora compensati fino all'invio di un'apposita comunicazione.

Resta possibile **utilizzare in compensazione** i crediti d'imposta "Industria 4.0" relativi ad investimenti, **effettuati**:

- dal **16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021** (ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli investimenti "prenotati");
 - dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 novembre 2023 per gli investimenti "prenotati").
- ma **interconnessi** dall'anno **2023 in poi**.

Per poter compensare tali crediti, **l'anno di riferimento** da indicare nell'F24 è **l'anno di effettuazione dell'investimento** e non quello di interconnessione.

Tale Risposta appare in chiaro contrasto con quanto fino a questo momento preteso dall'Agenzia delle Entrate che richiedeva di indicare nel modello F24 l'anno di interconnessione.

Se **l'interconnessione** del bene strumentale è avvenuta negli **anni 2023 o 2024**, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il **codice tributo 6936 e** - quale anno di riferimento - **l'anno in cui è iniziato l'investimento**, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale.

Dal 29 aprile è possibile inviare al GSE i modelli di cui sopra per la comunicazione degli investimenti 4.0.

Il modello da utilizzare è il medesimo sia in fase di comunicazione preventiva degli investimenti che l'impresa ha in programma di effettuare sia in fase di comunicazione degli investimenti completati.

Le comunicazioni, firmate digitalmente, dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Le informazioni richieste nel modulo 1 relativo ai beni strumentali 4.0 (sia materiali che immateriali) sono le seguenti:

- Periodo di realizzazione degli investimenti
- Tipologia di investimento (si fa riferimento alle tipologie di investimento indicate nell'allegato A (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») o nell'allegato B (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»)
- Costo agevolabile
- Credito di imposta
- Anni di fruizione del credito di imposta

Le informazioni richieste nel modulo 2 relativo attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, sono le seguenti:

- Periodo di realizzazione degli investimenti
- Codice tributo
- Riepilogo delle spese sostenute ed agevolabili
- Base di calcolo del credito di imposta
- Anni di fruizione del credito di imposta

(M. Capellani)

4) DECRETO COESIONE - agevolazioni per assunzioni e il lavoro .



Buone notizie arrivano sul fronte lavoro. I recenti dati sull'occupazione in Italia sono molto positivi ed attestano un incremento non irrilevante, secondo l'Istat (documento del 3 aprile 2024 - occupazione in Italia a febbraio 2024) il tasso di occupazione sale nel nostro paese al 61,9%, parallelamente diminuiscono i soggetti inattivi e sale anche il numero di chi è in cerca di lavoro; a febbraio 2024 rispetto al febbraio 2023 si registra un aumento degli occupati pari al 1,5% con un incremento di 351.000 lavoratori.

Novità anche in campo normativo.

Il governo nei giorni scorsi (Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024) ha approvato una importante serie di misure per il lavoro, aiuti alle famiglie, imprese e lavoratori attraverso l'accesso ai fondi comunitari previsti per le politiche di coesione definendo successivamente il Decreto Legge Coesione (D.L. 7 maggio 2024 n. 60, pubblicato in G.U. n.105 in pari data) ed a latere altri interventi agevolativi (il c.d. Superbonus lavoro ed un bonus di €100 in favore dei lavoratori con redditi bassi).

INCREMENTO DEL COSTO DEL LAVORO - DEDUZIONE FISCALE (SUPERBONUS LAVORO 2024)

Come si ricorderà con la riforma fiscale impostata dal Governo per il 2024 (sulla base della legge delega n.111/2023 e quanto sancito ex art. 4 D.Lgs n. 216/2023) già era stato introdotto nell'ordinamento il "Superbonus lavoro" e si era in attesa di attuazione; ora con un emanando Decreto Interministeriale si potrà dare corso alla importante agevolazione; come detto i denari saranno prelevati dalla revisione dei fondi europei di coesione.

Il bonus consiste tecnicamente in una maxi deduzione fiscale IRES o IRPEF attraverso l'incremento del costo del lavoro dei nuovi assunti da valorizzare nell'ambito della dichiarazione dei redditi (avuto riguardo al tipo di beneficiario) che comporterà il riconoscimento di una deduzione fiscale sul costo complessivo del lavoratore e che potrà essere recuperato in compensazione come sconto sull'ammontare dell' IRES o dell'IRPEF.

Il bonus è pari al 120% per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero è pari 130% per i lavoratori svantaggiati: disabili, giovani under 30 cui si applicano gli incentivi per l'occupazione giovanile, donne con almeno due figli minorenni vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi, ex percettori del reddito di cittadinanza senza requisiti per l'Assegno di inclusione, minori in età lavorativa con difficoltà familiari, lavoratori residenti in regioni disagiate (con PIL pro capite inferiore alla media UE27 e tasso di occupazione inferiore alla media nazionale).

Sono interessate alla agevolazione tutte le imprese e gli operatori economici titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e professioni, le società di capitali e di persone, le cooperative, le imprese individuali e professionisti e per tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato concretizzatesi nel corso del 2024. Il bonus non è applicabile agli enti in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale o agli altri analoghi istituti previsti in caso di crisi d'impresa.

Per accedere al beneficio fiscale di cui si tratta il datore di lavoro ha l'onere di comprovare che, con la nuova assunzione del dipendente, si sia concretizzato un vero incremento occupazionale: in sostanza il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 dovrà essere superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati nel 2023.

Concretamente le varie procedure per il godimento del beneficio saranno definite a breve con un apposito Decreto Interministeriale attuativo in via di emanazione.

La misura si affianca ad altre misure previste dal Decreto Coesione (decontribuzione sud e al credito di imposta ZES).

In ragione delle complesse attività procedurali occorre riaffermare che la misura è comunque valevole con effetto dal 1° gennaio 2024 e che opererà in modo "retroattivo" ancorché non siano concretamente ancora a disposizione delle imprese e dei datori di lavoro le procedure.

BONUS TREDICESIMA 2024

Con diverso provvedimento sarà poi definito un bonus, nell'importo di € 100, previsto in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di redditi modesti (imponibile non superiore ad € 28.000 con coniuge e almeno un figlio a carico) e da corrispondere a gennaio 2025; sono ammesse al bonus anche le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico.

ASSUNZIONI GIOVANI - BONUS

Il nuovo decreto governativo introduce (anche se l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea) un nuovo bonus giovani (compatibile con il visto innanzi superbonus) al fine di promuovere l'occupazione giovanile riconoscendo un incentivo ai datori di lavoro privati che assumano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Secondo il testo (art. 22) le aziende possono accedere al beneficio solo se nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione non abbiano, nel contesto della unità produttiva, effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il beneficio è compatibile con il super bonus.

La norma prevede altresì che qualora il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il nuovo esonero contributivo o di altro lavoratore di pari qualifica, sia comminato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, si determinerà la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già sgravato fruito.

Potranno godere per la nuova assunzione dell'esonero contributivo INPS (a loro carico) pari al 100% e nel limite massimo di € 500/mese e per un massimo di 24 mesi per le assunzioni operate dal 1° settembre 2024 a tutto il 31 dicembre 2025.

Lo sgravio si applica per l'assunzione di soggetti under 35 anni i quali in precedenza mai abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato; la misura non si applica al personale dirigente, in caso di apprendistato e di lavoro domestico. In alcune aree meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ovvero nella neocostituita e cosiddetta zona ZES Sud) l'agevolazione potrà raggiungere l'importo di € 650/ mese.

Per il concreto applicarsi della misura agevolatrice si è in attesa di un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.


ASSUNZIONE DONNE – BONUS

Per le donne (di qualsiasi età prive di un lavoro regolarmente retribuito per almeno 6 mesi in ambito ZES o 24 mesi residenti ovunque) il nuovo testo (art. 23) prevede un bonus per incentivare le pari opportunità in favore delle lavoratrici in specie per le regioni inserite della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

L'agevolazione (esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico ditta) è riconosciuta alle aziende private che assumono dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, le lavoratrici svantaggiate; previsti comunque limiti pari ad € 650/mese e per un massimo di 24 mesi.

Le assunzioni di lavoratrici svantaggiate, rispetto al 2023, dovranno assicurare un incremento netto dell'occupazione aziendale.

Come in altri casi l'agevolazione non è prevista per i rapporti di lavoro domestico o di apprendistato.



Per l'applicazione dello sgravio sarà necessario un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il beneficio è compatibile con il super bonus.

ZES - BONUS

Novità assoluta è poi il bonus Zona Economica Speciale (ZES); la misura (art. 24 del decreto in commento) si applica ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori dipendenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; previsto l'esonero contributivo per i datori di lavoro e per le aziende con sede od unità produttive nelle predette zone e con un massimo di 10 lavoratori; l'assunzione che sarà effettuata dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, si intende a tempo indeterminato e l'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS nel limite di € 650/mese e per massimo 24 mesi; interessati saranno i lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

La misura non si applica ai dirigenti, ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato.

Anche in questa casistica la norma, per essere efficace, dovrà essere approvata dalla Commissione europea.

La misura è compatibile, con la maxi-deduzione per le nuove assunzioni (superbonus).

La misura è accessibile solo qualora il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, non abbia effettuato licenziamenti. Il beneficio è compatibile con il super bonus.

AUTOIMPIEGO AGEVOLAZIONI

Il decreto prevede (Artt. da 16 a 21) ulteriori norme agevolatrici in materia di autoimpiego su base territoriale, per aiutare l'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali; trattasi dell' "Autoimpiego Centro-Nord Italia" (applicabile nelle Regioni dell'Italia centrale e del settentrione) e della misura "Resto al Sud 2.0".

Le incentivazioni sono previste per giovani under 35 disoccupati da almeno 12 mesi e - sulla base del Piano nazionale giovani, donne e lavoro - soggetti in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, inattivi, donne inoccupate, inattive e disoccupate, disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.

Gli incentivi comprendono attività formative, di progetto, di tutoraggio e sostegni finanziari come voucher di avvio, contributi a fondo perduto per investimenti.

Il Decreto governativo prevede incentivi all'autoimpiego speciali per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

La misura consiste in un aiuto ai soggetti disoccupati, inattivi o inoccupati, under 35, che procedano ad avviare una impresa entro il 31 dicembre 2025 nei settori strategici innanzi previsti; costoro potranno ottenere l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS, a carico ditta, nel massimo di € 800/mese, nei limiti di un triennio e fino al 31 dicembre 2028.

Il Decreto Coesione prevede ulteriori misure per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, quali l'iscrizione automatica dei percettori della NASPI al Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL; per la riconversione dei dipendenti delle grandi imprese in crisi nonché misure inerenti l'istruzione e il contrasto alla povertà educativa, stanziamenti ulteriori per le imprese operanti nelle Zone logistiche semplificate e per il potenziamento della ricerca e innovazione nelle aree della ZES unica per il Mezzogiorno.

Il decreto contempla poi regole per ottimizzare l'uso dei fondi dell'Unione Europea per la coesione per il periodo 2021-2027 in raccordo con il PNRR, definendo anche norme per il controllo dei contratti istituzionali di sviluppo.

Approvate misure per sviluppare i luoghi della cultura utilizzando le risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027.

(M. Mazzanti)

5) L'occupazione abusiva e senza titolo.

Sovente nelle nostre campagne, complici l'abbandono delle colture specializzate o dell'allevamento, si rendono disponibili numerosi fabbricati, anche ad uso abitativo, che vengono, proditoriamente ed abusivamente, occupati da soggetti non qualificati e nemmeno titolati.

Diverso è il caso in cui, al termine di una regolare affittanza, il conduttore rimanga nella detenzione del bene, in tal caso si discute di possesso senza titolo e, per la materia agraria, sarà competente per lo sgombero, sezione specializzata agraria del Tribunale.

Venendo alla **occupazione abusiva** il nostro ordinamento conosce strumenti reattivi dei danneggiati sia di carattere penale che civile.

Il proprietario di beni rustici che sia colpito da tale "invasione" preliminarmente dovrà ovviamente avvertire la pubblica autorità ed in specie l'autorità locale di pubblica sicurezza (stazione dei Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia locale, Sindaco).

Parimenti nei confronti dell'occupante abusivo si potrà esperire una denuncia querela onde ottenere il rilascio a mezzo della forza pubblica.

Da notare che, qualora l'occupazione abusiva sia ancora in corso e si possa definire in flagranza di reato, l'autorità di pubblica sicurezza potrà intervenire anche prescindendo dall'ordine dell'autorità giudiziaria.

Relativamente agli aspetti penali, in situazioni del genere, si potrà valutare la applicabilità della fattispecie punitiva di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), si vedano anche l'art. 635 c.p. (danneggiamento) ed, in connessione con l'uso della cosa, le norme di cui agli artt. 624, 625 c.p. (furto).

Non inutili alcuni riferimenti giurisprudenziali.

Secondo lo Cassazione (Sez.2.Penale – sentenza 18/11/2019, n. 46.692) *"Il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 c.p., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio"* ed ancora *"nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma la comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto di accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione, nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione"* (Corte di Cassazione, sez. 2. Penale – sentenza 8/07/2019, n. 29.657).

Per inciso, si noti come, *"in tema di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione ovvero il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato e l'allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione"* (Corte di Cassazione, Sez. 2. Penale- sentenza 28/01/2020, n. 3.436).



Relativamente al danneggiamento (art. 635 c.p.) si osserva che, con il D.lgs. n. 7/2016 (art.4), il reato di danneggiamento "semplice" è stato depenalizzato ed oggi è contemplato solo quando il danneggiamento sia in connessione con "violenza alla persona o minaccia"; per gli illeciti è oggi prevista la sanzione pecuniaria (amministrativa) da cento ad ottomila euro cui si potrà aggiungere la ordinaria responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Passando ai profili civilistici il proprietario arbitrariamente spogliato del suo bene avrà la facoltà di intraprendere alcune azioni a tutela della proprietà; si tratta in specie dell'azione di rivendicazione (ex art. 948 c.c.) con la quale si potrà anche richiedere il risarcimento del danno. Più rapida è la risposta in caso di azione possessoria, ex art. 1168 c.c. (azione di reintegrazione), con la quale si chiede di essere reimmessi nel legittimo possesso del bene violentemente ed oculatamente "sottratto". Dal punto di vista civilistico assai rilevante è il tema della prova. Secondo i giudici di legittimità (Cass. Sez. 2. Civile, ordinanza n. 31642 del 4/11/2021) *"lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito"*. Pertanto, *"qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni"* (Cass. Sez. 2. n. 2203 del 03/06/1975). Ancora *"Non può essere, quindi, accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull' "an debeatur" , non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno"* (Cass. Sez.1.n. 8854 del 01/06/2012; Cass. Sez. 6. n. 7871 del 20/03/2019).

Secondo la Cassazione, cioè la lesione di diritti, in assenza dell'esistenza del danno, non può giustificare la condanna risarcitoria, la quale assumerebbe l'improprio valore di sanzione, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. nn. 21865/2013, 23194/2013, 18812/2014, 24474/2014); non può, quindi, confondersi la prova del danno (cioè la procurata lesione patrimoniale) con l'illeceità della condotta di spossessamento; pertanto, la valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) in tanto può invocarsi in quanto il danno risulti dimostrato, potendo supplire esclusivamente all'impossibilità di provare il danno *"nel suo preciso ammontare"*.

(M. Mazzanti)